

**COMMISSIONE DI GARANZIA**  
**DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO**  
**NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 21/179: Leonardo S.p.A. / Fiom Cgil, Uilm Uil, Fim Cisl e Uglm (Segreterie nazionali e provinciali di Genova). Nota del 9 aprile 2021 (pervenuta in pari data), con la quale Leonardo S.p.A. chiede alla Commissione di intervenire *“con riferimento alle azioni intraprese dai lavoratori della Leonardo S.p.A. addetti al servizio di manutenzione e assistenza tecnica del Sistema Integrato per i Servizi di Codifica delle corrispondenze (SISC), finalizzato allo smistamento della corrispondenza dei centri postali di Poste Italiane S.p.A.”*. Nota istruttoria del 9 aprile 2021, con la quale il Commissario delegato chiede a Leonardo S.p.A. e a Poste Italiane S.p.A. di fornire ulteriori elementi ai fini istruttori. Nota del 29 aprile 2021 (pervenuta in pari data), con la quale Leonardo S.p.A. fornisce le informazioni richieste, precisando tra l'altro che: a) *“nelle giornate di servizio del 20 e 21 marzo, su n. 8 specialisti pianificati nel turno, n. 3 non hanno risposto alle chiamate, quindi non erogando supporto per chiamate dal Centro Smistamento Milano Peschiera verso specialisti software SISC e specialista linee Siemens; b) nelle giornate di servizio del 3 e 4 aprile, su n. 7 specialisti pianificati sul turno, n. 1 non ha risposto alle chiamate, quindi non erogando supporto per chiamate dal Centro Smistamento verso specialista TOP2000”*. Nota del 3 maggio 2021 con la quale Poste Italiane S.p.A. fornisce alcuni elementi relativi alle attività svolte presso i Centri di Smistamento, specificando: 1) gli orari di apertura dei Centri stessi; 2) che *“in caso di sciopero del personale di Poste Italiane S.p.A., i processi di lavorazione, seppur in forma ridotta e con un possibile rallentamento delle attività, rimangono sostanzialmente gli stessi precisando che vengono prioritariamente gestiti i prodotti connessi al servizio universale e quelli con tempi di consegna veloci...; 3) in caso di sciopero della durata di 24 ore o, comunque, per l'intero turno di servizio, presso i Centri di Smistamento sono garantite esclusivamente le attività di accettazione delle raccomandate e delle assicurate...”*. Nota del 7 maggio 2021, Prot. 5751, con la quale il Commissario delegato chiedeva ulteriori informazioni a Poste Italiane S.p.A. Nota del 26 maggio 2021, con la quale Poste Italiane S.p.A. comunicava che: *“in caso di malfunzionamenti della piattaforma IT (SISC) l'assistenza tecnica di Leonardo S.p.A. interviene per ripristinare la corretta operatività entro le due ore dalla segnalazione del guasto”* e che, in occasione dell'astensione del 20 e 21 marzo 2021, *“seppur il mancato intervento dell'assistenza di Leonardo non ha consentito il regolare svolgimento delle lavorazioni pianificate per il turno straordinario di sabato mattina (20 marzo)... non sono stati registrati particolari disagi all'utenza dal momento che le prestazioni indispensabili previste dalla Regolamentazione del Settore Poste non hanno registrato rallentamenti per effetto dello sciopero dei lavoratori di Leonardo S.p.A.”*. Nota del 7 maggio 2021, con la quale il Commissario delegato invitava le Organizzazioni sindacali coinvolte *“a fornire ogni documentata informazione a riguardo”*. Nota del 4 giugno 2021 (pervenuta in pari data), con la quale la Segreteria nazionale dell'Organizzazioni sindacale Uilm comunica tra l'altro che: *“ultimamente le OO.SS. genovesi unitamente alle RSU Leonardo hanno indetto delle mobilitazioni contro la scelta di Leonardo di cedere la BU Automazione ...”* (rel. Bellavista)(Pos. 483/21)

(Seduta del 12 luglio 2021)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di archiviazione**:

**LA COMMISSIONE  
PREMESSO CHE**

con nota del 9 aprile 2021 (pervenuta in pari data), Prot. LDO/POT/0015169/21, Leonardo S.p.A. ha richiesto alla Commissione di intervenire *“con riferimento alle azioni intraprese dai lavoratori della Leonardo S.p.A. addetti al servizio di manutenzione e assistenza tecnica del Sistema Integrato per i Servizi di Codifica delle corrispondenze (SISC), finalizzato allo smistamento della corrispondenza dei centri postali di Poste Italiane S.p.A.”*;

secondo l'azienda: *“con una serie di azioni, tra cui quella tenutasi in data 20-21 marzo 2021, gli addetti alla Business Area CSU si sono astenuti dallo svolgimento delle prestazioni straordinarie richieste dalla committente Poste Italiane S.p.A., causando disservizi nell'erogazione del servizio postale in due centri postali di Milano e, in particolare, la sospensione di alcune linee di smistamento della corrispondenza dalle ore 7 alle ore 14 circa”*;

con nota del 9 aprile 2021, Prot. 4623, la Commissione chiedeva a Leonardo S.p.A. e a Poste Italiane S.p.A. di fornire ulteriori elementi ai fini istruttori;

con nota del 29 aprile 2021 (pervenuta in pari data), Prot. LDO/POT/0018323/21, Leonardo S.p.A. ha fornito le informazioni richieste, precisando tra l'altro che:

- *“nelle giornate di servizio del 20 e 21 marzo, su n. 8 specialisti pianificati nel turno, n. 3 non hanno risposto alle chiamate, quindi non erogando supporto per chiamate dal Centro Smistamento Milano Peschiera verso specialisti software SISC e specialista linee Siemens;*
- *nelle giornate di servizio del 3 e 4 aprile, su n. 7 specialisti pianificati sul turno, n. 1 non ha risposto alle chiamate, quindi non erogando supporto per chiamate dal Centro Smistamento verso specialista TOP2000”*;

con nota del 3 maggio 2021, Poste Italiane S.p.A. forniva alcuni elementi relativi alle attività svolte presso i Centri di Smistamento, specificando:

- 1) gli orari di apertura dei Centri stessi;
- 2) che *“in caso di sciopero del personale di Poste Italiane S.p.A., i processi di lavorazione, seppur in forma ridotta e con un possibile rallentamento delle attività,*

*rimangono sostanzialmente gli stessi precisando che vengono prioritariamente gestiti i prodotti connessi al servizio universale e quelli con tempi di consegna veloci....*

*3) in caso di sciopero della durata di 24 ore o, comunque, per l'intero turno di servizio, presso i Centri di Smistamento sono garantite l'accettazione delle raccomandate e delle assicurate [lettera a) art. 7 della Regolamentazione] ed il servizio di accettazione, smistamento delle cartoline precetto all'insorgere dell'emergenza segnalata dal Ministero della Difesa [lettera c) art. 7 della Regolamentazione]";*

con nota del 7 maggio 2021, Prot. 5751, la Commissione chiedeva a Poste Italiane S.p.A. allo scopo di verificare la riconducibilità dell'attività svolta dai lavoratori di Leonardo S.p.A., della Business Area CSU, all'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, di precisare:

- se, ed in che misura, siano stati riscontrati disagi all'utenza, nel godimento del servizio pubblico essenziale (servizio postale), in occasione di scioperi effettuati da tali lavoratori (anche con riferimento all'astensione dal lavoro straordinario nei giorni 20 e 21 marzo 2021);
- le conseguenze di un malfunzionamento/guasto al Sistema Integrato per i Servizi di Codifica delle corrispondenze (SISC), che si verifichi negli orari e nei reparti in cui non è garantito il servizio svolto da Leonardo S.p.A. (ad esempio nelle giornate del sabato e della domenica) sulle attività di Poste Italiane;

con nota del 26 maggio 2021, Poste Italiane S.p.A. comunicava tra l'altro che: *"in caso di malfunzionamenti della piattaforma IT (SISC) l'assistenza tecnica di Leonardo S.p.A. interviene per ripristinare la corretta operatività entro le due ore dalla segnalazione del guasto"* e che, in occasione dell'astensione del 20 e 21 marzo 2021, *"seppur il mancato intervento dell'assistenza di Leonardo non ha consentito il regolare svolgimento delle lavorazioni pianificate per il turno straordinario di sabato mattina (20 marzo)... non sono stati registrati particolari disagi all'utenza dal momento che le prestazioni indispensabili previste dalla Regolamentazione del Settore Poste non hanno registrato rallentamenti per effetto dello sciopero dei lavoratori di Leonardo S.p.A."*;

con nota del 7 maggio 2021, Prot. 5759, la Commissione invitava le Organizzazioni sindacali coinvolte *"a fornire ogni documentata informazione a riguardo"*;

in data 4 giugno 2021, la Segreteria nazionale dell'Organizzazioni sindacale UILM, inviava alla Commissione una nota di osservazioni, comunicando tra l'altro che: *"ultimamente le OO.SS. genovesi unitamente alle RSU Leonardo hanno indetto delle mobilitazioni contro la scelta di Leonardo di cedere la BU Automazione"*;

## **CONSIDERATO CHE**

i Centri di smistamento postale, distribuiti su tutto il territorio nazionale, garantiscono, attraverso centinaia di linee automatizzate, le operazioni di raccolta, smistamento e distribuzione della corrispondenza;

il servizio svolto da Leonardo S.p.A. in favore di Poste Italiane S.p.A. è un servizio di manutenzione e assistenza tecnica del “*Sistema Integrato per i Servizi di Codifica delle corrispondenze*”;

tale servizio consiste “*in una attività di Help Desk da remoto di primo e di secondo livello (riguardante, rispettivamente, la codifica manuale della corrispondenza e la risoluzione di malfunzionamenti) relativa agli impianti di smistamento della corrispondenza presso 16 centri di meccanizzazione postale ubicati sul territorio nazionale ed interconnessi tra loro attraverso una rete di server*”;

per lo svolgimento di tale servizio, Leonardo S.p.A. ha istituito al proprio interno una “*Business Area CSU*”, composta da 12 addetti, chiamati ad intervenire per risolvere da remoto le anomalie degli impianti di smistamento della corrispondenza postale, tramite una indagine preventiva ed interventi di ripristino del normale funzionamento (settaggio/reset/programmazione delle macchine e di assistenza in caso di fermo e/o di anomalie, impostazioni di sistema, programmazione delle fermate e dei cicli operativi etc.)”;

ai sensi del contratto vigente tra le due aziende (Leonardo e Poste), tale servizio deve essere reso “*in maniera continuativa per tutto l’anno, ad esclusione della fascia oraria dalle ore 22 del venerdì alle ore 22 della domenica o dei festivi, senza alcun limite di chiamate, fermo restando che il presidio del sabato sarà disponibile su richiesta, senza oneri aggiuntivi per Poste Italiane*”;

mediamente le lavorazioni straordinarie riguardano da 3 a 7 centri dei 16 oggetto di appalto, di norma i centri maggiori e più importanti della rete (Milano, Roma e Torino), per i quali sia necessario smaltire eventuali residui di corrispondenza che non sia stato possibile smistare nelle lavorazioni ordinarie durante la settimana o che siano giunti presso i centri di lavorazione in volumi superiori alle attese”;

### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE**

come dichiarato da Leonardo S.p.A.:

- a) “*il mantenimento in efficienza dei sistemi SISC è indispensabile per garantire il funzionamento dei sistemi di smistamento operativi nei Centri di meccanizzazione postale*;
- b) *il mancato intervento dei lavoratori della Business Area CSU in caso di chiamata a seguito di malfunzionamenti delle macchine di Poste Italiane S.p.A. può compromettere, interrompere o comunque ritardare il servizio di smistamento della corrispondenza*”;

come anche dichiarato da Poste Italiane S.p.A.: “*i malfunzionamenti possono interessare una singola linea, un intero stabilimento o tutta la rete, i fermi prolungati della piattaforma SISC*”;

*bloccano l'operatività di smistamento della corrispondenza, descritta ed indescritta, creando giacenze e ritardi nel recapito degli invii. In caso di malfunzionamento/guasto al Sistema Integrato per i Servizi di Codifica della corrispondenza (SISC) negli orari e nei reparti in cui non è garantito il servizio svolto da Leonardo S.p.A., possono verificarsi due ipotesi: il ritardo nel recapito della corrispondenza a causa dell'impossibilità di ripartire il prodotto e l'impossibilità di eseguire la manutenzione straordinaria sull'infrastruttura elettrica dei Centri di Smistamento, per il cui ripristino è indispensabile il supporto di Leonardo S.p.A.;*

appare, pertanto, non priva di fondamento, a questa Commissione, l'individuazione di un nesso di strumentalità del servizio erogato da Leonardo S.p.A., con riferimento al servizio pubblico essenziale svolto da Poste Italiane S.p.A.;

inoltre, la Commissione, con Deliberazione n. 11/303 del 9 maggio 2011, si era già espressa sull'esistenza di un nesso di strumentalità con riferimento alle attività di gestione operativa, conduzione e manutenzione H/24 dell'impianto, svolte allora dalle Società STAC Italia e LOGOS presso i centri di meccanizzazione postale di Poste Italiane S.p.A.;

il servizio di manutenzione e assistenza tecnica del Sistema Integrato per i Servizi di Codifica delle corrispondenze (SISC), svolto da Leonardo S.p.A. sugli impianti di Poste Italiane S.p.A., analogamente a quanto già deliberato nel 2011, risulta legato da un nesso di strumentalità con il servizio pubblico essenziale svolto da Poste Italiane S.p.A.;

anche le Organizzazioni sindacali ritengono, con i loro comportamenti, che tale servizio rientri nell'ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, come anche sostenuto dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale UILM, quando dichiara che: *“ultimamente le OO.SS. genovesi, unitamente alle RSU Leonardo, hanno indetto delle mobilitazioni contro la scelta di Leonardo di cedere la BU Automazione Generalmente sui cantieri ... applichiamo quanto stabilito dall'art. 5 in fattispecie quello stabilito dalla Commissione ...per il settore metalmeccanico”* e, comunque *“non risultano interruzioni di impianti”*;

ciò rappresenta il manifesto riconoscimento, anche da parte delle Organizzazioni sindacali coinvolte, dell'applicabilità della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, anche al servizio in questione, dal momento che, se così non fosse, non si ravviserebbe alcuna necessità di proclamare lo sciopero nel rispetto dei tradizionali limiti imposti dalla legge, ben sapendo che, come è noto, al fuori dei servizi pubblici essenziali, tali limiti sono posti solamente dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;

## **RILEVATO CHE**

con riferimento alle astensioni dei mesi di marzo e aprile 2021, di cui la Commissione è venuta a conoscenza solo dopo l'effettuazione dello sciopero, non sono stati registrati disagi all'utenza dal momento che il numero di lavoratori che non ha garantito il supporto specialistico richiesto da Poste è stato esiguo ed il mancato intervento su chiamata non ha comunque avuto alcun impatto sull'erogazione del servizio, come dichiarato dalla stessa Azienda committente (*“le prestazioni indispensabili previste dalla Regolamentazione del Settore Poste non hanno registrato rallentamenti per effetto dello sciopero dei lavoratori di Leonardo S.p.A.”*);

attesa la totale assenza di disagio all'utenza, sussistono i presupposti per l'archiviazione della richiesta di intervento da parte di Leonardo S.p.A.;

## **DELIBERA**

di ritenere il servizio di manutenzione e assistenza tecnica del Sistema Integrato per i Servizi di Codifica delle corrispondenze (SISC), finalizzato allo smistamento della corrispondenza dei centri postali di Poste Italiane S.p.A. strumentale al servizio pubblico essenziale svolto da Poste Italiane S.p.A.;

di indicare alle parti, come normativa di riferimento, l'accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti stipulato tra Federmeccanica e Assistal e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e, separatamente, tra Federmeccanica e Assistal e Fismic-Confsal e tra Federmeccanica e Assistal e Ugl Metalmeccanici (valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 04/148 del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 77 dell'1 aprile 2004), senza, tuttavia, escludere la possibilità di uno specifico accordo di regolamentazione dello sciopero per la Leonardo S.p.A., con cui, data la strumentalità del servizio in questione, recepire i principi generali della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in modo anche meno dettagliato rispetto a quello del settore metalmeccanico del 4 febbraio 2004 (tale eventuale accordo, ovviamente, dovrà essere trasmesso a questa Commissione per la valutazione di idoneità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni);

per il caso di specie, e senza che ciò abbia valore di precedente, di non procedere ad una valutazione negativa del comportamento delle Organizzazioni sindacali coinvolte, con riferimento alle astensioni dei mesi di marzo e aprile 2021 effettuate dai lavoratori della Leonardo S.p.A. addetti al servizio di manutenzione e assistenza tecnica del Sistema Integrato per i Servizi di Codifica delle corrispondenze (SISC), finalizzato allo smistamento della corrispondenza dei centri postali di Poste Italiane S.p.A., con la conseguente archiviazione del relativo procedimento, in considerazione della mancata compromissione della continuità del servizio finale e fermi restando, per il futuro, l'invito alle Organizzazioni sindacali in

indirizzo ad attenersi al rigoroso rispetto delle regole dettate dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e dalla disciplina del settore metalmeccanico, nonché l'espressa diffida dal reiterare simili comportamenti, pena l'attivazione dei necessari rimedi di carattere sanzionatorio;

### **DISPONE**

la notifica della presente delibera alle Segreterie provinciali di Genova delle Organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Uilm Uil, Fim Cisl e Uglm, alla Società Leonardo S.p.A., per conoscenza alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Uilm Uil, Fim Cisl e Uglm, a Poste Italiane S.p.A., al Prefetto di Genova, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. n.), legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

**COMMISSIONE DI GARANZIA**  
**DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO**  
**NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 21/185: Clp Sviluppo Industriale Napoli - depositi Napoli-Caserta/RR.SS.AA., Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, Ugl, Faisa Cisl, Faisa Confail (Segreterie regionali Campania). Accordo aziendale sottoscritto dalle parti in data 20 novembre 2020. Richiesta di parere alle Associazioni dei consumatori, adottata nella seduta del 26 maggio 2021 (rel. Carrieri) (Pos. 2760/12)

(Seduta del 12 luglio 2021)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale** sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dell'Azienda C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.A. di Napoli, concluso, in data 26 novembre 2020, con le RR.SS.AA. e le Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, Ugl Trasporti, Faisa Cisl e Faisa Confail:

**LA COMMISSIONE**

su proposta del Commissario delegato per il settore, Prof. Domenico Carrieri,

**PREMESSO CHE**

- la C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.A. di Napoli svolge attività di trasporto urbano nella città di Caserta, extraurbano nelle province di Napoli e Caserta, nonché alcuni collegamenti a carattere interregionale;
- con nota del 20 novembre 2012, la C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.A. trasmetteva alla Commissione i verbali degli incontri avuti con le Organizzazioni sindacali presenti in Azienda, da ultimo quello del 29 ottobre 2012, nel corso del quale erano state individuate le seguenti fasce orarie da garantire in caso di sciopero: dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30;
- la Commissione, con nota del 14 giugno 2013, prot. n. 9909/TPL, rilevava che l'individuazione delle suddette fasce orarie non appariva rispettosa della normativa contenuta nella normativa di settore, che prevede che "dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore". Si riteneva necessario, pertanto, che le parti sociali provvedessero ad adeguare tale accordo alle disposizioni previste dalla citata normativa, rimanendo in attesa della trasmissione del nuovo testo, per la eventuale valutazione di idoneità;



- l'Autorità, con nota dell'11 dicembre 2015, prot. n. 17131/TPL, attesa la difficoltà dimostrata, nel tempo, dalle parti sociali in ordine al perfezionamento del citato Accordo aziendale, promuoveva una audizione con la C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.A. e le Segreterie provinciali di Caserta delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL Trasporti per il 16 dicembre 2015. All'esito di tale incontro interlocutorio, le parti concordavano di riavviare un percorso di confronto finalizzato alla conclusione di un Accordo aziendale quanto più ampiamente condiviso;

- con nota del 21 dicembre 2015, prot. n. 2888, l'Azienda convocava le RR.SS.AA. e le Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e FAISA CONFAL per la data del 7 gennaio 2016, al fine di discutere e approvare una bozza di Accordo avente ad oggetto "regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero";

- con nota del 21 gennaio 2016, prot. n. 178, l'Azienda trasmetteva il verbale della riunione del 7 gennaio 2016, nel corso della quale le parti sociali dichiaravano di ritenere utile, per completare ed esaminare le esigenze dell'utenza, proseguire la discussione. L'Azienda dichiarava di rendersi disponibile, in questo clima costruttivo, ad aprire un tavolo negoziale sulle tematiche poste dalle Organizzazioni sindacali;

- la Commissione, con nota del 15 dicembre 2017, prot. n. 18252/TPL, con riferimento alla corrispondenza pervenuta sino a quella data, invitava nuovamente le parti sociali a fornire ogni utile informazione, eventualmente corredata da idonea documentazione, in merito alla prosecuzione del confronto avviato ai fini della sottoscrizione del nuovo Accordo aziendale;

- in data 26 novembre 2020, l'Azienda, le RR.SS.AA. e le Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e FAISA CONFAL, concludevano un Accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente della CLP Sviluppo Industriale S.p.A.;

- con nota del 20 aprile 2021, la CLP Sviluppo Industriale S.p.A. trasmetteva copia del predetto Accordo alla Commissione per gli adempimenti di competenza;

- con nota del 27 maggio 2021, prot. n. 6718/TPL, il testo dell'Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo parere entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;

- decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;

## **CONSIDERATO CHE**

- lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dall'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del trasporto pubblico locale da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Articolo 9) e Rarefazione (Articolo 11) (delibera della Commissione del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115);

- l'articolo 11, lettera A), della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce che "L'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.";

- l'articolo 17 del predetto Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:

- i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
- procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
- procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
- criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
- garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
- eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
- in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;
- individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
- individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'articolo 12.

### **RILEVATO CHE**

- le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo aziendale, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

dalle ore 6:00 alle ore 8.30 e dalle ore 12:30 alle ore 16:00;

- le parti hanno concordato di fare salvi gli accordi nazionali in materia per quanto riguarda tutti gli altri aspetti dell'esercizio del diritto di sciopero;

- le parti medesime hanno stabilito, inoltre, di procedere alla revisione periodica delle fasce orarie, secondo le reciproche esigenze;

### **PRECISATO CHE**

per tutti gli ulteriori profili, di cui all'articolo 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, non espressamente disciplinati nell'Accordo aziendale in esame, restano in vigore le regole contenute nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 e nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;

### **VALUTA IDONEO**

ai sensi dell'articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 26 novembre 2020, con le RR.SS.AA. e le Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali Filt CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e FAISA CONFAL, riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente della CLP Sviluppo Industriale S.p.A.;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera all'Azienda CLP Sviluppo Industriale S.p.A. di Napoli, alle RR.SS.AA. e alle Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e FAISA CONFAL, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Napoli, al Prefetto di Caserta ed alle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui al D.Lgs. del 6 settembre 2005, n.206;

### **DISPONE INOLTRE**

la pubblicazione della presente delibera, unitamente all'Accordo aziendale del 26 novembre 2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché l'inserimento degli stessi sul sito Internet della Commissione.